

MANUALE ELETTORALE

Il voto degli italiani all'estero

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO STUDI

14 MARZO 2006

Il volume è stato curato dall'Osservatorio sulla legislazione, struttura interservizi della Camera - incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

Avvertenza

Il volume raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina del diritto di voto degli italiani all'estero.

La prima parte è dedicata ad un'illustrazione della normativa vigente in materia di diritto di voto degli italiani all'estero, che sintetizza gli aspetti principali della disciplina in relazione:

- all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche;*
- all'esercizio del diritto di voto nelle consultazioni referendarie;*
- all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo;*
- alle modalità di acquisto e di perdita del requisito della cittadinanza, necessario per poter esercitare il diritto di voto.*

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume, organizzato in base ai seguenti argomenti:

- Disposizioni della Costituzione;*
- Disposizioni sulla cittadinanza;*
- Disposizioni sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero;*
- Diritto di voto degli italiani all'estero;*
- Disposizioni sull'elettorato attivo e passivo;*
- Disposizioni sui referendum;*
- Partecipazione alle elezioni per il Parlamento europeo;*
- Disposizioni sulla campagna elettorale.*

Si segnala che ulteriori disposizioni di interesse, riguardanti in generale la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera, sono reperibili nel Manuale elettorale. Le norme per le elezioni politiche, curato dal Servizio Studi.

Entrambi i Manuali sono pubblicati nel sito della Camera dei deputati all'indirizzo: [www.camera.it/documenti/osservatorio sulla legislazione](http://www.camera.it/documenti/osservatorio_sulla_legislazione).

INDICE

I – Il diritto di voto nelle elezioni politiche

1. Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero: le fonti normative.....	Pag.	3
2. Elettorato attivo.....	“	4
2.1. <i>L'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari</i>	“	5
2.2. <i>Il diritto di opzione per il voto in Italia</i>	“	7
2.3 <i>Il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali</i>	“	8
3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature	“	9
3.1. <i>Le cause di ineleggibilità</i>	“	9
3.2. <i>Presentazione dei contrassegni di lista</i>	“	11
3.3. <i>Presentazione delle liste</i>	“	11
4. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni	“	12
5. Espressione del voto	“	16
6. Attribuzione dei seggi	“	17
7. Vacanza dei seggi	“	18
8. Campagna elettorale	“	18
9. Limiti alle spese elettorali.....	“	20
10. Intese per garantire l'esercizio del diritto di voto.....	“	22
11. Agevolazioni di viaggio	“	23

II - Il diritto di voto nelle consultazioni referendarie

1. La partecipazione ai referendum	“	25
1.1. <i>La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale</i>	“	25
1.2. <i>La procedura per lo svolgimento del referendum abrogativo</i>	“	26
2. Campagna elettorale	“	28

III – Il diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. L'esercizio del diritto di voto.....	“	29
---	---	----

IV - Norme in materia di cittadinanza

1. Acquisto della cittadinanza	“	31
2. Doppia (o plurima) cittadinanza	“	34
3. Perdita della cittadinanza.....	“	34
4. Riacquisto della cittadinanza	“	37

Normativa di riferimento

DISPOSIZIONI DI RANGO COSTITUZIONALE

- Costituzione , artt. 48, 55 - 58, 60, 61, 66, 67, 75, 87, 88, 138.....	“	45
- Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1 , <i>Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero</i> (art. 3).....	“	50

DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 , <i>Nuove norme sulla cittadinanza</i>	“	53
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 , <i>Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza</i>	“	61
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 , <i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana</i>	“	70

DISPOSIZIONI SULL'ANAGRAFE E IL CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

- D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 , <i>Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari</i> (art. 67)	"	77
- Legge 7 febbraio 1979, n. 40 , <i>Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero</i> (artt. 4-8)	"	78
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 , <i>Anagrafe e censimento degli italiani all'estero</i>	"	80
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , <i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i> (art. 11)	"	89
- D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 , <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero</i>	"	90

DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 , <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	"	97
- Legge 27 maggio 2002, n. 104 , <i>Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470</i> (art. 1)	"	113
- D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 , <i>Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	"	114
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270 , <i>Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</i> (artt. 2 e 3)	"	136
- D.L. 3 gennaio 2006, n. 11 , <i>Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche</i> (art. 3-sexies)	"	137
- D.M. 31 gennaio 2006 , <i>Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero</i>	"	139

- Ministro degli affari esteri, Nota del 24 febbraio 2006, n. 308/74787, recante l'elenco aggiornato degli Stati con cui sono state concluse intese per garantire l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero e di quelli con cui non sono state raggiunte	"	147
--	---	-----

DISPOSIZIONI SULL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- Legge 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari	"	157
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 6 –10; 14 - 26)	"	160
- D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (artt. 1, 2, 4, 11, 20, 29, 32, 32-bis).....	"	172

DISPOSIZIONI SUI REFERENDUM

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (artt. 1 – 40; 50 - 53)	"	181
---	---	-----

DISPOSIZIONI SULLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO

- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (artt. 25, 27, 38)	"	201
- D.L. 24 giugno 1994, n. 408, conv. L. 3 agosto 1994, n. 483, Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (artt. 3 - 6).....	"	203

DISPOSIZIONI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale	"	211
- Legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 7).....	"	216
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione		

delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (artt. 7 e 9)	“	217
- Legge 18 novembre 1981, n. 659 , <i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i> (art. 4).....	“	219
- Legge 5 luglio 1982, n. 441 , <i>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti</i> (art. 2)	“	221
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 , <i>Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	“	222
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 , <i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	“	240
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento del 1° febbraio 2006 , <i>Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006</i>	“	256
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 3 febbraio 2006 n. 1 , <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (Deliberazione n. 29/06/CSP)</i>	“	268

ALLEGATI

- D.P.R. 11 febbraio 2006, n. 321 , <i>Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati</i>	“	293
- D.P.R. 11 febbraio 2006, n. 331 , <i>Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</i>	“	294
- D.P.R. 11 febbraio 2006 , <i>Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati</i>	“	295

- **D.P.R. 11 febbraio 2006**, *Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica* “ 299

Il voto degli italiani all'estero

I - Il diritto di voto nelle elezioni politiche

1. Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero: le fonti normative

Due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost., e L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.), hanno attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero, sei senatori e dodici deputati.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero - ne risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L'art. 3 della L. cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha attuato questa previsione costituzionale e ha stabilito inoltre che, con le medesime modalità previste per le elezioni politiche, i cittadini italiani all'estero possano esprimere il proprio voto anche nei referendum abrogativi e per quelli costituzionali indetti rispettivamente sulla base dell'art. 75 e dell'art. 138 della Costituzione (vedi il capitolo II)¹.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono state dettate disposizioni attuative della disciplina recata dalla legge n. 459.

¹ La legge non incide invece sulla partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni regionali ed amministrative, in ordine alla quale resta ferma la normativa che consente, attraverso l'iscrizione all'AIRE, di prendere parte in Italia a tali consultazioni.

2. Elettorato attivo

Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge (L. 459/2001, art. 5, comma 1) prevede che le liste degli elettori siano predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo deve realizzare (secondo le modalità dettate dal D.P.R. 104/2003, art. 5), unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE, tenute dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero); sui due elenchi si veda il successivo punto 2.1.

La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all'estero possano anche esercitare, in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato, l'opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3); sul punto si veda il punto 2.2. In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all'estero.

I residenti all'estero sono iscritti in uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2). Essi possono presentarsi, entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

Il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio degli italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (D.P.R. 104/2003, art. 5, comma 8).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, viene determinato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (D.P.R. 104/2003, art. 7, comma 1). Il decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2006 ha individuato il numero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2005.

2.1 L'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari

L'**AIRE** è costituita presso i comuni di nascita o di ultima residenza del cittadino italiano trasferito all'estero o, nel caso di cittadini italiani nati all'estero, presso il comune di Roma. Un'anagrafe cumulativa dei dati contenuti presso i comuni è tenuta dal Ministero dell'interno. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE reca l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza (L. 470/1988, art. 1, comma 7).

Sono iscritti all'AIRE (L. 470/1988, art. 2, comma 1):

- i cittadini italiani che si sono trasferiti in modo permanente all'estero e che conseguentemente sono stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente (APR) nell'originario comune di residenza;
- i cittadini italiani nati all'estero il cui atto di nascita sia stato registrato in Italia;
- le persone residenti all'estero che acquisiscono la cittadinanza italiana;
- i cittadini italiani per i quali la residenza all'estero possa essere accertata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- i cittadini italiani nati e residenti all'estero, i cui ascendenti non sono nati, né sono mai stati residenti, in Italia².

L'AIRE viene aggiornata continuamente a seguito delle variazioni che intervengono nel tempo: gli ufficiali di anagrafe dei comuni che eseguono le iscrizioni e le cancellazioni hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'interno, che le comunica a sua volta agli uffici consolari competenti (L. 470/1988, art. 5, comma 1).

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono dichiararlo all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988, art. 6, comma 1).

² Art. 1, comma 7, della legge n. 470 del 1988.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro 90 giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (L. 470/1988, art. 6, comma 2).

Viene inoltre effettuata una rilevazione periodica dei cittadini italiani all'estero, che ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia (L. 470/1988, art. 8, comma 1).

Le cause di cancellazione dall'AIRE sono (L. 470/1988, art. 4, comma 1):

- trasferimento dall'estero in Italia e conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;
- morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- irreperibilità presunta nei seguenti casi:
 - dopo che siano trascorsi cento anni dalla nascita;
 - dopo la effettuazione, con esito negativo, di due successive rilevazioni mediante censimento;
 - quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero;
 - quando l'irreperibilità risulti dal ritorno, per mancato recapito e per due volte, della cartolina avviso spedita a tutti i residenti all'estero recante l'indicazione della data della votazione e le informazioni relative per l'esercizio del diritto di voto;
- perdita della cittadinanza;
- trasferimento nell'AIRE di un altro comune, pur mantenendo la residenza all'estero (in questo caso si tratta di una variazione, che comporta l'iscrizione nell'AIRE di un altro comune).

I cittadini cancellati dall'AIRE possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione rivolta al comune che ha provveduto alla cancellazione, recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, di essere reinscritti nelle liste elettorali (L. 104/2002, art. 1, comma 3).

Gli **schedari (anagrafi) consolari** sono costituiti presso ogni ufficio consolare italiano all'estero. Nello schedario sono annotati: i dati anagrafici dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare; gli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una restrizione nell'esercizio degli stessi; ogni altro elemento utile per la tutela degli interessi del cittadino italiano residente all'estero (D.P.R. 200/1967, art. 67).

L'aggiornamento degli schedari è effettuato sulla base delle dichiarazioni che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero, o che cambiano la loro residenza all'estero, sono tenuti a fare

all'ufficio consolare di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988, art. 6).

Gli uffici consolari, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione volontaria e in assenza di quest'ultima, iscrivono d'ufficio nelle anagrafi consolari i cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici consolari abbiano conoscenza attraverso i dati in loro possesso.

2.2 Il diritto di opzione per il voto in Italia

In alternativa al voto per corrispondenza, l'elettore residente all'estero può scegliere di esercitare il diritto di voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso, l'elettore deve rientrare in Italia e votare per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni del territorio nazionale in cui egli è iscritto, esprimendo il voto presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto come cittadino italiano all'estero. Se il cittadino non è mai stato residente in Italia, viene registrato, in qualità di residente all'estero, presso il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L'elettore optante deve comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura, la sua intenzione di votare in Italia all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare in cui risiede. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2). L'opzione per il voto in Italia può essere esercitata dall'elettore in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato.

L'opzione è valida soltanto per la votazione per la quale è effettuata (L. 459/2001, art. 1, comma 3). La comunicazione dell'opzione, redatta su carta libera, può essere consegnata direttamente, oppure inviata per posta, all'ufficio consolare. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 4, comma 1, lettera f); comma 5).

La richiesta di opzione, per essere valida, deve contenere i dati anagrafici, il luogo di residenza dell'elettore e la sua firma (D.P.R. 104/2003, art. 4, comma 1, lettera b)); qualora essa non riporti l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione, si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o

referendaria successiva alla data in cui è redatta (D.P.R. 104/2003, art. 4, comma 4).

La richiesta di opzione può essere revocata dall'interessato con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il suo esercizio (D.P.R. 104/2003, art. 4, comma 6).

Non sono previste agevolazioni di viaggio (per le quali vedi *infra*, punto 11) per gli elettori che optano per l'esercizio del voto in Italia, eccetto le riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale (L. 459/2001, art. 20, comma 1). Gli elettori impossibilitati ad esercitare il voto per corrispondenza in quanto sono residenti in Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane o in quelli con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese per garantire l'esercizio del diritto di voto in condizioni idonee, o in Stati che si trovino in situazioni di grave instabilità politica o sociale, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2).

2.3 Il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

Limitatamente alle elezioni politiche del 2006 e al referendum confermativo costituzionale che si svolgerà nello stesso anno, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero anche i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (D.L. 1/2006, conv., con mod., L. 22/2006, art. 3-sexies). Si tratta in particolare:

- del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali;
- dei dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria e dei loro familiari;
- dei professori universitari e ricercatori in servizio o impegnati in attività di ricerca per almeno sei mesi all'estero.

I soggetti appartenenti alle prime due categorie, i cui dati sono tempestivamente comunicati dalle amministrazioni di appartenenza ai comuni e al Ministero dell'interno, sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero; il personale accademico deve invece registrarsi presso il consolato.

Gli elettori in questione votano per corrispondenza; possono anche esercitare il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione relativa alla propria sezione elettorale, previa opzione da esprimere per ogni votazione.

Il personale delle forze di polizia, delle forze armate e gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza anche nelle ipotesi in cui non siano state concluse le opportune intese in forma semplificata con lo Stato di temporanea residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto (condizioni che, secondo la L. 459/2001, escludono l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero). Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri definiscono le modalità tecnico-organizzative per il corretto svolgimento dell'elezione, con particolare riguardo al recapito delle schede elettorali degli aventi diritto e al trasferimento delle schede votate.

3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature

La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (vedi punto 4), in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all'estero esclusivamente i cittadini che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni della circoscrizione Estero (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *b*)).

Gli elettori residenti all'estero possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale soltanto a condizione che abbiano optato per votare in Italia (L. 459/2001, art. 8, comma 4).

3.1 Le cause di ineleggibilità

Per le cause di ineleggibilità, si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale contenuta negli articoli 7 – 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. n. 361 del 1957); per maggiori dettagli in materia, si rinvia al *Manuale elettorale* per le elezioni politiche curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il testo unico citato è stato inoltre modificato dalla L. 459/2001, al fine di comprendere tra le cause di ineleggibilità la titolarità di cariche

analoghe a quelle nazionali³ per le quali è stabilita l'ineleggibilità, rivestite presso corrispondenti organi in Stati stranieri (L. 459/2001, art. 9).

Sono pertanto ineleggibili alla carica di senatore o di deputato nella circoscrizione Estero i cittadini italiani che rivestono, in organi corrispondenti degli Stati stranieri in cui risiedono, cariche analoghe a quelle di:

- presidente di giunta provinciale;
- sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- capo, vice capo della polizia e ispettore generale di pubblica sicurezza;
- capo di gabinetto di un ministro;
- Commissario del Governo presso le regioni⁴;
- prefetto, viceprefetto e funzionario di pubblica sicurezza;
- generale, ammiraglio e ufficiale superiore delle Forze Armate nella circoscrizione del rispettivo comando territoriale.

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R. 361/1957, art. 7, comma 2); in caso di scioglimento anticipato delle Camere, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento (D.P.R. 361/1957, art. 7, ultimo comma).

Limitatamente alle elezioni politiche del 2006, l'art. 3-*bis* del D.L. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce che le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore (29 gennaio 2006), della legge di conversione del decreto-legge, quindi entro il 5 febbraio 2006⁵.

La disciplina delle incompatibilità è stata integrata dalla L. 459/2001, che ha stabilito l'incompatibilità dell'ufficio di membro del Parlamento o

³ Si tratta delle ineleggibilità previste dall'art. 7, primo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957.

⁴ La riforma del titolo V della Costituzione ha abrogato gli articoli della Costituzione che prevedevano, nelle Regioni a statuto ordinario, la figura del Commissario del Governo. L'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attribuisce, in tutte le Regioni a statuto ordinario, al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (le cui funzioni sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione) i compiti già esercitati dal Commissario del Governo, con l'eccezione di alcuni di essi, soppressi con la riforma costituzionale ricordata.

⁵ Un'analoga disposizione era già contenuta nell'art. 3 della legge 270/2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nei sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (31 dicembre 2005).

del Governo italiano con quello di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, anche regionali, in Stati stranieri (L. 459/2001, art. 10).

3.2 Presentazione dei contrassegni di lista

Per la presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957, artt. 14 – 26).

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello di votazione va depositato presso il Ministero dell'interno il contrassegno, con cui si intende contraddistinguere le liste, da parte dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, i quali designano contestualmente i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna ripartizione.

La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). La legge vieta il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. Per i partiti vige l'obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, artt. 14 - 17).

3.3 Presentazione delle liste

La presentazione delle candidature, sia per i senatori sia per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. c) e d)).

Le firme dei sottoscrittori delle liste di candidati sono autenticate dall'ufficio consolare, che provvede anche al rilascio dei certificati che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione (D.P.R. 104/2003, art. 11).

Analogamente a quanto previsto per la presentazione delle liste per le elezioni della Camera, nessuna sottoscrizione è richiesta (L. 270/2005, art. 2; D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
- per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

In caso di scioglimento della Camera o del Senato, che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1).

Limitatamente alle elezioni politiche del 2006, il numero delle sottoscrizioni richieste è comunque ridotto alla metà anche se lo scioglimento delle Camere è intervenuto successivamente allo scadere di tale termine (D.L. 1/2006, conv., con modificazioni, L. 22/2006, art. 3-*bis*).

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi spettanti alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, comma 3).

E' ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo che riproduca i contrassegni di tutte le liste interessate (L. 459/2001, art. 8, comma 2).

4. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la

Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

Si riportano le Tabelle, **relative alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006**, di assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione rispettivamente della Camera e del Senato, approvate con due distinti in data D.P.R. 11 febbraio 2006.

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 440.101		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	4	278.745(*)	6
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1	2	5.471	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1	0	403.597(*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1	0	192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	6		12

N.B. – Il quoziente intero (440.101), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4).

() Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.*

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 1.760.404		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	1	278.745	2
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1		885.673(*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1		403.597	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1		192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	1		6

N.B. – Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001.

() E' contraddistinto da un asterisco il resto più alto che dà titolo all'assegnazione di un seggio in più*

5. Espressione del voto

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita normalmente per corrispondenza, previa intesa in forma semplificata con i Governi degli Stati interessati volta a garantire l'esercizio del diritto di voto in condizioni idonee; su tali intese si veda il punto 10 (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

In assenza delle intese, non è consentito il voto per corrispondenza nei Paesi di residenza degli elettori: il diritto di voto può essere esercitato soltanto in Italia (L. 459/2001, art. 19, commi 3 e 4).

Non oltre il 18° giorno prima delle data per le votazioni in Italia, gli uffici consolari spediscono agli elettori che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale (o le schede, se si tratta di un elettore che vota sia per la Camera sia per il Senato in quanto ha compiuto il 25° anno di età) e due buste, una più piccola nella quale racchiudere le schede votate e una più grande, affrancata e recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, nella quale inserire la busta con la scheda (o le schede) votata. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico (D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 7).

L'elettore vota tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta o comunque all'interno del rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre, scrivendo il nome del candidato nell'apposita riga posta accanto al simbolo della lista votata (L. 459/2001, art. 11, comma 3; D.P.R. 104/2003, art. 15).

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato nella riga posta accanto al contrassegno della lista votata.

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando, staccato dal certificato elettorale e comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la spedisce, non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, all'ufficio consolare competente (L. 459/2001, art. 12, comma 6). Sono considerate valide ai fini del voto le buste arrivate agli

uffici consolari entro le ore 16, ora locale, del giovedì che precede il giorno delle elezioni in Italia.

I responsabili degli uffici consolari inviano in Italia (per le modalità, vedi *infra*), all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione per votare in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 7; D.P.R. 104/2003, art. 18).

Le buste sono inviate, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito presso la corte di appello di Roma.

Per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori, presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori residenti all'estero che non hanno scelto di votare in Italia (L. 459/2001, art. 13, comma 1; D.P.R. 104/2003, art. 20).

Le operazioni di scrutinio dei voti inviati per corrispondenza si svolgono contemporaneamente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale (L. 459/2001, art. 14, comma 1).

6. Attribuzione dei seggi

L'attribuzione dei seggi si effettua nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori sia dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ciascuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L'Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati

alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

7. Vacanza dei seggi

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

8. Campagna elettorale

La campagna elettorale all'estero si svolge secondo modalità definite sulla base di apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove sia possibile, con gli Stati stranieri nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana e nell'osservanza delle norme vigenti (vedi *infra*) in materia nel territorio italiano (L. 459/2001, art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. 104/2003, art. 8).

Mentre le intese con i Governi degli Stati interessati, volte a garantire l'esercizio del diritto di voto, costituiscono una condizione indispensabile per l'espressione del voto per corrispondenza, che non è consentito in assenza di intesa (L. 459/2001, art. 19, comma 3; si vedano i paragrafi 5 e 10), la mancata conclusione delle forme di collaborazione in materia di campagna elettorale non preclude l'applicabilità delle disposizioni della legge 459/2001 che disciplinano il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 1).

Le rappresentanze diplomatiche promuovono la più ampia comunicazione politica sui mezzi di informazione in lingua italiana editi e diffusi all'estero, o comunque rivolti ai cittadini italiani all'estero (L. 459/2001, art. 17, comma 3), secondo i principi in vigore in Italia sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi nelle ripartizioni della circoscrizione Estero possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale avente sede in Roma (L. 515/1993, art. 7, comma 3).

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell' intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4).

Entro il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito della propria competenza, dettano i criteri ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la RAI e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, per garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione (D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 5).

Il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottati rispettivamente il 1 e il 3 febbraio 2006, hanno dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le prossime elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. In particolare, l'art. 12 del provvedimento della Commissione di vigilanza RAI disciplina le trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo per la circoscrizione Estero; l'art. 11 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce i principi generali cui devono conformarsi i programmi diffusi all'estero dalle emittenti televisive nazionali private.

Per quanto riguarda lo svolgimento della campagna elettorale, l'art. 8 del D.P.R. 104/2003 richiama espressamente le seguenti leggi, per una più ampia illustrazione delle quali si rinvia al citato *Manuale elettorale* per le elezioni politiche:

- L. 4 aprile 1956, n. 212, *Norme per la disciplina della propaganda elettorale*: regola l'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda in periodo di campagna elettorale; è stata ampiamente riformulata e integrata dalla L. 130/1975. L'art. 52 della L. 352/1970 ha esteso le disposizioni delle due leggi alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum;

- L. 10 dicembre 1993, n. 515, *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*: la legge detta norme in materia di propaganda elettorale; fissa limiti alle spese elettorali dei candidati e dei partiti; disciplina le forme di pubblicità e di controllo di queste spese e detta sanzioni al riguardo; regola l'attribuzione del contributo statale a tali spese;
- L. 22 febbraio 2000, n. 28, *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*. È la c.d. legge sulla 'par condicio', avente lo scopo di promuovere e disciplinare, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, in particolar modo (ma non esclusivamente) durante le campagne elettorali.

9. Limiti alle spese elettorali

Nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati devono attenersi alle disposizioni previste dalla L. 515/1993 (L. 459/2001, art. 17, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 2), che, tra l'altro, fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati sia dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 1 e art. 10).

Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, o lista di candidati si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero in cui sono presentate le liste, quale risulta dal decreto del Ministro dell'interno, con cui è individuato annualmente il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero (D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 4).

Per le prossime elezioni politiche il riferimento è al D.M. Interno 31 gennaio 2006, riportato nella sezione *Riferimenti normativi*, che determina il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni al 31 dicembre 2005.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, la spesa massima ammissibile è pari alla somma dell'importo fisso di 52.000 euro per ogni ripartizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per ciascun cittadino residente nella ripartizione in cui il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1; D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 4).

Limiti alle spese elettorali dei candidati

<i>ripartizione</i>	<i>importo fisso (euro)</i>	<i>numero dei residenti</i>	<i>somma ulteriore (euro)</i>	<i>importo massimo (euro)</i>
EUROPA	52.000	2.039.149	20.391,49	72.391,49
AMERICA MERIDIONALE	52.000	885.673	8.856,73	60.856,73
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	52.000	403.597	4.035,97	56.035,97
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE	52.000	192.390	1.923,90	53.923,90

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici o liste che partecipano alle elezioni non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle ripartizioni in cui il partito o movimento presenta le liste (L. 515/1993, art. 10; D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 4).

Limiti alle spese elettorali dei partiti

<i>ripartizione</i>	<i>numero residenti</i>	<i>importo massimo ammissibile (euro)</i>
EUROPA	2.039.149	2.039.149
AMERICA MERIDIONALE	885.673	885.673
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	403.597
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	192.390

Le funzioni di controllo sulle spese elettorali dei candidati attribuite dalla L. 515/1993 ai Collegi regionali di garanzia elettorale sono esercitate, per la circoscrizione Estero, dal Collegio di garanzia elettorale avente sede in Roma (D.P.R. 104/2003, art. 8, comma 3).

Il Collegio di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione, è l'organo competente a ricevere e verificare le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale e ad applicare le relative sanzioni (L. 515/1993, artt. 13, 14 e 15, commi 5 – 11).

10. Intese per garantire l'esercizio del diritto di voto

Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono con i Governi stranieri intese in forma semplificata per garantire l'esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, e in assenza di qualsiasi rischio di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani (L. 459/2001, art. 19, comma 1).

Le rappresentanze diplomatiche italiane possono, con autonoma valutazione, considerare comunque concluse le intese con quegli Stati di consolidata democrazia elettorale per i quali risulti garantito, sulla base del loro ordinamento, che l'esercizio del diritto di voto si svolga nel rispetto delle condizioni sopra illustrate (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 1).

Negli Stati in cui non risieda un rappresentante diplomatico italiano, ma che intrattengono rapporti diplomatici per il tramite di un capo missione accreditato residente in un altro Stato, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese in forma semplificata a condizione che i sistemi postali dei Paesi interessati (quello dove risiede l'elettore e quello in cui ha sede l'ufficio consolare) forniscano adeguate garanzie di efficienza e riservatezza ai fini dell'esercizio del diritto di voto (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 2).

Negli Stati in cui non sia possibile concludere le intese, non trovano applicazione le disposizioni della legge in materia di voto per corrispondenza (L. 459/2001, art. 19, comma 3). Di tale circostanza, l'ufficio consolare informa - ove non risulti impossibile - gli elettori direttamente interessati, così da consentire loro l'esercizio del diritto di voto in Italia (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 5).

Le Rappresentanze diplomatiche italiane hanno concluso con i Governi di 131 Stati le intese in forma semplificata volte a garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Le intese non sono state concluse

con i Governi di 59 Stati; in uno Stato (il Togo), infine, la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni previste dall'art. 19, comma 1, della L. 459/2001.

L'elenco aggiornato degli Stati con cui sono state raggiunte le intese e di quelli con i quali non è stato a tutt'oggi possibile concluderle è contenuto nella nota del Ministro degli affari esteri del 24 febbraio 2006 n. 308/74787, riportata nella sezione *Riferimenti normativi*.

11. Agevolazioni di viaggio

Agli elettori residenti all'estero che optano per l'esercizio del voto in Italia non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.).

Gli elettori che si trovano nell'impossibilità, per i motivi specifici più avanti indicati, di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).

Si tratta degli elettori residenti negli Stati:

- in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
- con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
- la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un'apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).

II - Il diritto di voto nelle consultazioni referendarie

1. La partecipazione ai referendum

Le persone iscritte nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (vedi capitolo I, punto 2) possono votare per i referendum abrogativi e per quelli costituzionali, indetti rispettivamente sulla base dell'art. 75 e dell'art. 138 della Costituzione, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dalla L. 459 del 2001 per l'esercizio del voto per l'elezione delle Camere (L. 459/2001, art. 1, comma 1).

I cittadini italiani residenti all'estero, che votano per i referendum abrogativi e per quelli costituzionali, possono partecipare anche alla richiesta di indizione dei medesimi referendum (L. 459/2001, art. 23, comma 1). Peraltro, sia la legge, sia il regolamento, non specificano le relative modalità.

1.1. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale

La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Dopo l'approvazione, in seconda votazione, con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti di Camera o Senato di una legge costituzionale, ha luogo la pubblicazione del testo della legge nella *Gazzetta ufficiale*, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge, i soggetti previsti dall'art. 138 della Costituzione (un quinto dei membri di una delle Camere, 5 Consigli regionali, 500.000 elettori) possono chiedere che si proceda a referendum, con apposita richiesta da far pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione.

Per ciascuno dei soggetti previsti dall'art. 138 Cost. la legge reca ulteriori indicazioni:

- qualora la richiesta sia presentata da almeno un quinto dei membri di una delle Camere, le sottoscrizioni devono essere autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta che essi sono parlamentari in carica;

- la deliberazione di richiedere il referendum da parte di 5 Consigli regionali deve essere approvata da ciascun Consiglio con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione;
- della raccolta delle firme di almeno 500.000 elettori, promossa da non meno di 10 cittadini, si deve dare annuncio con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il giorno successivo alla presentazione dell'iniziativa alla cancelleria della Corte di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle disposizioni dell'art. 138 Cost., decide sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, termine ultimo per contestare ai presentatori le eventuali irregolarità.

L'Ufficio centrale comunica l'ordinanza sulla legittimità della richiesta di referendum al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale, nonché ai delegati dei richiedenti.

Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il referendum con proprio decreto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Il referendum si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Per il referendum costituzionale, non si applica la disposizione (valevole invece per il referendum abrogativo: vedi *infra*, 1.2.) secondo cui, qualora intervenga lo scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto viene sospeso.

La legge costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non è prescritto alcun *quorum* per la validità del referendum.

1.2. La procedura per lo svolgimento del referendum abrogativo

Il titolo II della legge n. 352 del 1970 regola il procedimento del referendum abrogativo.

Il referendum viene indetto, su richiesta di almeno 500.000 elettori o di non meno di cinque Consigli regionali, per sottoporre al corpo elettorale, formato dagli elettori della Camera dei deputati, un quesito sul mantenimento o l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge (o di parti di essi).

Non meno di 10 "promotori" avviano il procedimento referendario presentando alla cancelleria della Corte di Cassazione la richiesta di referendum, cioè il quesito abrogativo che si vuole sottoporre al corpo elettorale.

I promotori e qualsiasi elettore presentano alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari i fogli per la raccolta delle firme, che devono essere datati e vidimati, recanti il testo del quesito.

La raccolta delle sottoscrizioni deve essere completata entro 3 mesi dalla data apposta sui fogli; non meno di tre "presentatori", designati fra i promotori, depositano presso la cancelleria della Corte di cassazione tutti i fogli con le firme dei sottoscrittori unitamente ai rispettivi certificati elettorali.

Il deposito delle sottoscrizioni deve avvenire nel periodo 1° gennaio - 30 settembre di ciascun anno.

Per evitare che la consultazione referendaria possa aver luogo nello stesso anno in cui sono previste le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, il deposito non può avvenire nell'anno antecedente la scadenza di una delle due Camere e nei 6 mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere.

L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione esercita, dal 1° ottobre al 15 dicembre, il controllo sulla legittimità e sulla regolarità delle richieste nel corso dell'anno. Tale controllo è diretto ad accertare la regolarità delle sottoscrizioni (sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo), a rilevare eventuali uniformità o analogie di materia presenti in più richieste e a disporre la concentrazione del quesito di quelle che abbiano tali caratteristiche.

La Corte costituzionale procede, entro il 10 febbraio, all'accertamento dell'ammissibilità delle richieste, verificando se queste ultime riguardino le materie per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non ammette il referendum abrogativo, ovvero ricadano nelle altre ipotesi di inammissibilità individuate dalla Corte stessa attraverso la propria giurisprudenza.

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale con cui si decide circa l'ammissibilità della richiesta referendaria, il Presidente della Repubblica indice il referendum con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, fissandone la data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se, dopo l'indizione del referendum, le Camere, o una di esse, sono sciolte anticipatamente, il referendum è automaticamente sospeso e i

termini del relativo procedimento riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data della elezione delle nuove Camere.

Nel caso in cui le norme sottoposte a referendum siano abrogate prima della data dello svolgimento del referendum stesso, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara la cessazione delle operazioni referendarie relative.

Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum viene accompagnata da un'altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua sulle nuove disposizioni legislative.

Spetta all'Ufficio centrale per il referendum valutare se la nuova disciplina abrogativa delle disposizioni sottoposte a referendum abbia sostituito a queste una normativa effettivamente innovativa. In caso contrario, l'Ufficio provvede a riformulare l'originario quesito referendario riferendolo alle nuove disposizioni in vigore: su queste si svolge quindi la consultazione referendaria.

La consultazione referendaria è valida soltanto nel caso in cui alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto.

L'esito favorevole del referendum determina l'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, che ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto con cui il Presidente della Repubblica dichiara l'avvenuta abrogazione.

Nel caso in cui il risultato di un referendum abrogativo sia contrario all'abrogazione di una legge o di singole disposizioni di essa, non può essere proposta richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle medesime disposizioni prima che siano trascorsi cinque anni dalla prima consultazione referendaria.

2. Campagna elettorale

Per la disciplina della campagna elettorale relativa ai referendum si applicano le disposizioni già illustrate in relazione alle elezioni politiche (vedi capitolo I, punto 8), con le peculiarità derivanti dal tipo di consultazione. L'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 104/2003 rinvia in proposito all'articolo 52 della legge n. 352/1970.

III – Il diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. L'esercizio del diritto di voto

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia, possono esercitare *in loco* il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo⁶, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso i consolati italiani o in altre sedi idonee (D.L. 408/1994, art. 3, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, L. 3 agosto 1994, n. 483).

Quest'ultima facoltà è riservata anche agli elettori italiani comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione e agli elettori familiari con essi conviventi. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l'ottantesimo giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (D.L. 408/1994, art. 3, comma 3).

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, e i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; questi motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale

⁶ Si tratta di una facoltà che era già ammessa dalla legislazione previgente (L. n. 18/1979, art. 26, abrogato dal D.L. n. 408/1994).

Il D.L. n. 408 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Il Trattato sull'Unione europea ha istituito la "cittadinanza dell'Unione", cui consegue, per tutti i cittadini degli Stati membri, la titolarità di una serie di diritti e di doveri. Tra i diritti di cittadinanza riveste particolare importanza il riconoscimento, attuato dall'articolo 19, paragrafo 2, a favore di tutti i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non siano cittadini, del diritto elettorale attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Conformemente a quanto previsto nel Trattato, il Consiglio ha provveduto a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo con la direttiva 93/109/CE.

l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati dal consolato (D.L. 408/1994, art. 3, comma 5).

Il Ministero dell'Interno cura la formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero negli Stati dell'Unione europea, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione degli elettori (D.L. 408/1994, art. 4, comma 1), e provvede, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori residenti negli Stati membri dell'Unione e a quelli temporaneamente residenti in questi Stati che abbiano fatto pervenire in tempo utile la domanda per votare all'estero, dando loro notizia del giorno, degli orari e della località della votazione (D.L. 408/1994, art. 4, comma 6).

Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori italiani che votano all'estero, diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri (D.L. 408/1994, art. 4, comma 6).

Gli elettori che non hanno ricevuto a domicilio, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il certificato elettorale possono richiederlo al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, dopo aver accertato che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi degli elettori che votano all'estero trasmessi dal Ministero dell'interno, rilascia un'apposita certificazione per l'ammissione al voto (D.L. 408/1994, art. 4, comma 6).

Analogamente a quanto previsto dalla successiva legge n. 459 del 2001 (vedi capitolo I, punto 10), è stabilito che, tra il Governo italiano e quelli di ciascuno Stato dell'Unione, devono essere concluse intese volte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti negli Stati dell'Unione. Tali intese devono, in particolare, assicurare il rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto ed evitare qualsiasi rischio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o all'esercizio del diritto di voto (L. 18/1979, art. 25).

IV - Norme in materia di cittadinanza

1. Acquisto della cittadinanza

La legge stabilisce che acquistano automaticamente alla nascita la cittadinanza italiana:

- coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, art. 1, comma 1, lett. a));
- coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (L. 91/1992, art. 1, comma 1, lett. b));
- coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (L. 91/1992, art. 1, comma 1, lett. b));

Sono inoltre considerati cittadini italiani i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (L. 91/1992, art. 1, comma 2).

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione: l'acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (L. 91/1992, art. 2, comma 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (L. 91/1992, art. 2, comma 2).

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano

un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

- abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare⁷ nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (L. 91/1992, art. 4, comma 1, lett. a))⁸;
- assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (L. 91/1992, art. 4, comma 1, lett. b));
- risiedano legalmente⁹ in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (L. 91/1992, art. 4, comma 1, lett. c)).

Lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarare, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 4, comma 2).

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (L. 91/1992, artt. 5 - 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- residenza legale nel territorio italiano da almeno sei mesi, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino;
- persistenza del vincolo matrimoniale;

⁷ Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, lett. b)).

⁸ Si ricorda che il servizio militare obbligatorio di leva è stato sostituito dal servizio militare volontario professionale ad opera della L. 311/2000 e del D.Lgs. 215/2001.

⁹ Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, lett. a)).

- insussistenza della separazione legale;
- assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;
- assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
- assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
- insussistenza di fondati motivi che facciano ritenere che lo straniero il quale aspira a divenire cittadino italiano sia pericoloso per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.

L'acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

- residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. *f*) e *d*));
- apolide residente in Italia da almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. *e*));
- il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. *a*));
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. *b*));

- aver prestato servizio¹⁰ alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. c)).

La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servizi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, comma 2).

2. Doppia (o plurima) cittadinanza

La legge ammette espressamente la possibilità di avere la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera¹¹ ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11).

Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino (vedi successivo punto 3).

3. Perdita della cittadinanza

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.

Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa

¹⁰ Salvi i casi previsti dall'art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, lett. c)).

¹¹ La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

(senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza (L. 91/1992, art. 14).

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza - anche se risiede in Italia -, a seguito di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (L. 91/1992, art. 3, comma 4).

La revoca dell'adozione per colpa dell'adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (L. 91/1992, art. 3, comma 3).

L'art. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:

- mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia; mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (L. 91/1992, art. 12, comma 1);
- l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso (L. 91/1992, art. 12, comma 2).

Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie sull'ordinamento italiano, l'art. 26, comma 3, della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone pertanto la prevalenza sulla disciplina interna. In proposito, si ricorda che l'Italia ha sottoscritto e ratificato¹² la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei

¹² Unitamente all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, al Lussemburgo, alla Norvegia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svezia e all'Irlanda. La Convenzione è stata ratificata dalla L. 4 ottobre 1966, n. 876.

Si ricorda peraltro che Regno Unito, Irlanda e Spagna hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione (vedi nota successiva). La Germania ha denunciato la Convenzione di Strasburgo il 21 dicembre 2001: di conseguenza, dal dicembre 2002, l'art. 1 della Convenzione non ha effetto neanche nei confronti di tale Stato.

casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari¹³ in caso di cittadinanza plurima.

La Convenzione stabilisce (art. 1, comma 1) che i cittadini, residenti all'estero, degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza qualora acquistino o riacquistino volontariamente la cittadinanza di un altro dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione: essi non possono essere autorizzati a conservare la cittadinanza precedente.

Di conseguenza, il cittadino italiano residente all'estero che acquista volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti (con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Spagna che hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione, relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, e della Germania, che non aderisce più alla Convenzione), perde la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Convenzione.

La Convenzione di Strasburgo disciplina anche le vicende della cittadinanza dei minorenni, in dipendenza di quelle della cittadinanza dei genitori (art. 1, punto 3; art. 2).

L'Italia ha inoltre ratificato¹⁴ il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 1963, sottoscritto, allo stato attuale, anche dalla Francia e dai Paesi Bassi. In base a tale Accordo, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un'altra Parte contraente sul cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data anteriore al compimento del diciottesimo anno di età, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine. In caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il cittadino che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità del coniuge, conservi la sua nazionalità d'origine.

¹³ Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi militari in caso di doppia (o plurima) cittadinanza, il secondo Capitolo della Convenzione (artt. 5 e 6) stabilisce che i cittadini che appartengono a due o più Stati contraenti prestano il servizio militare soltanto nello Stato in cui essi hanno la residenza abituale. Per l'abolizione del servizio militare obbligatorio si veda la nota 9.

¹⁴ Con legge 14 dicembre 1994, n. 703.

4. Riacquisto della cittadinanza

La legge disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l'hanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita. Il riacquisto avviene con condizioni di particolare favore rispetto a quelle stabilite dall'art. 9 della L. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e, per alcuni aspetti, analoghe a quelle dettate dall'art. 4, comma 1, della L. 91/1992, le quali consentono allo straniero di origine italiana l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Il riacquisto è subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con l'Italia, che può concretizzarsi in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Può riacquistare la cittadinanza italiana:

- chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 13, comma 1, lett. a));
- chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 13, comma 1, lett. b));
- chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia (L. 91/1992, art. 13, comma 1, lett. c));
- lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la possibilità di rinuncia da parte dell'interessato per tutelarne la volontà (L. 91/1992, art. 13, comma 1, lett. d));
- chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o

il servizio militare, assunti o prestatati nonostante l'intimazione (L. 91/1992, art. 13, comma 1, lett. e)).

La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che l'hanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1 gennaio 1948¹⁵, o in conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (L. 91/1992, art. 17, comma 2).

Le persone originarie dei territori italiani facenti parte del cessato impero austro – ungarico¹⁶, che emigrarono all'estero prima del 16 luglio 1920, e i loro discendenti, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano, entro il 20 dicembre 2010¹⁷, una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, se residenti all'estero (L. 379/2000, art. 1; D.L. 273/2005, art. 28-*bis*).

¹⁵ Il riferimento è all'entrata in vigore della Costituzione.

¹⁶ Si tratta dei:

- a) territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
- b) territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
 - 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
 - 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

¹⁷ Il termine originario (20 dicembre 2005) è stato così modificato dall'art. 28-*bis* del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto, inoltre, a coloro che sono stati cittadini italiani (e ai loro discendenti), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano – Istria, Fiume e Dalmazia - successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato con la L. n. 3054 del 1952), ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con la L. n. 73 del 1977 (L. 91/1992, art. 17-*bis*)¹⁸.

¹⁸ Articolo introdotto dalla legge recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ”, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2006, in attesa di pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISPOSIZIONI DI RANGO COSTITUZIONALE

Costituzione

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (*).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

() Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56 (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

() L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e, in seguito, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Articolo 57 (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

() L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Articolo 60 (*)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

() L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 75

E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [Cost. 81], di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88 (*)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

() Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all'estero

(...)

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

(...)

DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza

Art. 1

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la

riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 6

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare (1).

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

(1) L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana va, ora, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

Art. 8

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero

prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 17

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Il termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1997, dall'art. 2, comma 195, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 18

[...] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 14 dicembre 2000, n. 379.

Art. 19

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24

[...] *Articolo abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

Art. 25

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Art. 1

Definizioni.

1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la denominazione «legge».

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;

c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato

1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.

Art. 3

Dichiarazione di volontà

1. La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c) certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.

4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza.

Art. 4

Istanze per l'acquisto della cittadinanza

1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

a) atto di nascita;

b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:

a) atto di nascita;

b) certificato di situazione di famiglia;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.

4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

5. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

Art. 5

Reiezione delle istanze di concessione

1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero

dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

Art. 7

Notifica e giuramento

1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.

3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno.

5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8

Rinuncia alla cittadinanza

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. [Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita] (1).

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

(1) *Periodo abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

Art. 9

Decreto di intimazione

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge è fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.

Art. 10

Riacquisto della cittadinanza

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
- d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Art. 11

Inibizione al riacquisto

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente

pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell'interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

Art. 12

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

Art. 13

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

Art. 14

Dichiarazioni di cittadinanza

1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.

2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o

l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.

3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.

Art. 15

Sanzioni amministrative

1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

Art. 16

Adempimenti relativi allo stato civile

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello Stato civile competente, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. [...] *Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.

9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.

Art. 17

Certificazione della condizione d'apolidia

1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
- c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).

Art. 19

Abrogazione di norme

1. È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana

Art. 1

Presentazione della domanda

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.

2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:

- a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
- b) stato di famiglia;
- c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
- d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
- e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
- f) certificato di residenza;
- g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

Art. 2

Istruttoria

1. L'autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'interno, ed entro trenta

giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.

Art. 3

Definizione del procedimento

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4

Comunicazioni e notificazioni

1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.

Art. 5

Disposizioni sul termine

1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.

Art. 6

Verifiche periodiche

1. Il Ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purché più favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.

Art. 8

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**DISPOSIZIONI SULL'ANAGRAFE E IL CENSIMENTO DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO**

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari

(...)

Art. 67

Schedario dei cittadini

Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.

La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.

Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

(...)

Legge 7 febbraio 1979, n. 40
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e
la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti
all'estero

(...)

Titolo II
Norme transitorie per la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali
degli elettori residenti all'estero

Art. 4

I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

Un esemplare della deliberazione della commissione elettorale comunale e dell'elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione (1).

Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui all'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni (1).

La commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

(1) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, della L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale.

Art. 5

Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reinscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 6

Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

Art. 7

Entro dieci giorni dall'iscrizione o reinscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Capo I
Anagrafi dei cittadini residenti all'estero

Art. 1

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni

consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Art. 3

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

- b) alle comunicazioni di stato civile;
- c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali (1);

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

(1) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 1, della L. 27 maggio 2002, n. 104.

Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

Capo II

Rilevazione dei cittadini italiani all'estero

Art. 8

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia (2).

2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (3).

3. Il Ministero degli affari esteri sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

(2) L'art. 1 del D.L. 3 agosto 2001, n. 312, conv. dalla L. 1° ottobre 2001, n. 358 ha fissato in data 21 marzo 2003 la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L. 27 maggio 2002, n. 104.

Art. 9

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non

comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

Art. 10

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Art. 11

[...] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7, della L. 27 maggio 2002, n. 104.

Art. 12

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 13

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

Art. 14

1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni (4).

(4) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 27 maggio 2002, n. 104.

Art. 15

[...] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7, della L. 27 maggio 2002, n. 104.

Capo III Disposizioni finali

Art. 16

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione «uffici consolari» indica gli uffici consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazioni degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

Art. 17

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,

nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste, dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. [...] *Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.*

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

Art. 19

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli

stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
***Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente***

(...)

Art. 11
Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
- c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.

(...)

D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27
ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani
all'estero

Art. 1

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 2

1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

3. L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Art. 3

1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.

Art. 4

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

Art. 5

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

Art. 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

Art. 7

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Art. 8

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 9

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.

Art. 10

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporre lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

Art. 11

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.

2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.

3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

Art. 12

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.

2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.

3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

- a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
- c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
- d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9

1. *Sostituisce con tre commi, i commi secondo e terzo dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati).*

Art. 10

1. *Aggiunge l'art. 1-bis alla L. 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari).*

Art. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il

cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

Art. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini

aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale

voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Art. 20

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 21

1. *Sostituisce il primo comma dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), che, in conseguenza della modifica, così dispone: "Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto".*

Art. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Art. 23

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) *Aggiunge un periodo, dopo il primo, al terzo comma dell'art. 8 della L. 25 maggio 1970, n. 352.*

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Art. 24

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TABELLA A
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE.....	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE TIMBRO
---	------------------------------------	--

TABELLA C
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1		7		13			
2		8		14			
3		9		15			
4		10		16			
5		11		17			
6		12		18			

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE.....	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE TIMBRO
--	------------------------------------	--

Legge 27 maggio 2002, n. 104

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470

Art. 1

Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

1. *Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*
2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
5. *Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*
6. *Sostituisce l'art. 14 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.*
7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

(...)

D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104

***Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero***

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2

***Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di
residenza***

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui

all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' la comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2. La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art. 3

Informazione periodica

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4

Opzione

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

- a) e' redatta su carta libera;
- b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;
- c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
- d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
- e) e' datata e firmata dall'elettore;
- f) e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria

successiva alla data in cui e' redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, daparte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art. 5

Elenco aggiornato

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse da quelle stabilite dalla legge.

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche' i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti

all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 6

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, resolvendo eventuali problematiche o criticita';

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonche' lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonche' all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese.

Art. 7

Ripartizioni

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8

Svolgimento della campagna elettorale

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che

ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità'.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

Art. 9

Intese in forma semplificata

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

Art. 10

Deposito del contrassegno

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

Art. 11

Attività di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12

Ammissione delle liste

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione

dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13

Rappresentanti di lista

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta.

La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

Art. 14

Stampa e invio del materiale elettorale

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonche', in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identita' dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identita' di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra piu' candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto e' attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita'

1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro iscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Art. 17

Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

Art. 18

Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge e' accompagnata. A tale valigia e' allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonche' il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonche' delle schede stampate e non

utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico e' redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

Art. 19

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalita'.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici

consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur

non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono

rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 20

Operazioni di scrutinio

1. In caso di piu' urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede gia' inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, da' inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

Art. 21

Uffici provinciali per il referendum

1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.

Art. 22

Agevolazioni di viaggio

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Art. 23

Spedizione della cartolina avviso

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui

all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione e' spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
REFERENDUM COSTITUZIONALE Approvate SI NO			

N.B. – La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE**

REFERENDUM COSTITUZIONALE data..... CIRCOSCRIZIONE ESTERO	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DEL PRESIDENTE TIMBRO
--	------------------------------------	---

TABELLA C

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
REFERENDUM POPOLARE (DENOMINAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM) Volete SI NO			

N.B. – La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE
ESTERO PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

REFERENDUM POPOLARE data..... CIRCOSCRIZIONE ESTERO	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DEL PRESIDENTE TIMBRO
--	------------------------------------	---

ATTENZIONE – Il modello della parte esterna della scheda di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione, reca, in apposito riquadro, un numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di referendum.

Legge 21 dicembre 2005, n. 270
***Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica***

(...)

Art. 2

Presentazione delle liste

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

(...)

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1¹

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(...)

Art. 3-sexies

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto (16).

(16) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(...)

D.M. 31 gennaio 2006 ⁽¹⁾
Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della
circoscrizione estero

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2006, n. 30.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo venga pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato, previsto dall'art. 5 della citata legge 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.039.149

America meridionale: 885.673

America settentrionale e centrale: 403.597

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 192.390

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto.

Allegato

Tabella Stati/Territori

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della
Turchia):

ALBANIA;
ANDORRA;
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE;
ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE;
ARMENIA;
ATOLLO DI CLIPPERTON;
AUSTRIA;
AZERBAIGIAN;
BELGIO;
BIELORUSSIA;
BOSNIA-ERZEGOVINA;
BULGARIA;
CIPRO;
CROAZIA;
DANIMARCA;
DOMINIO DI GIBILTERRA;
ESTONIA;
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA;
FEDERAZIONE RUSSA;
FINLANDIA;
FRANCIA;
GEORGIA;
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI;
GERMANIA;
GRECIA;
GROENLANDIA;
GUYANA FRANCESE;
IRLANDA;
ISLANDA;
ISOLA DELLA MARTINICA;
ISOLA DELLA RIUNIONE;
ISOLA DI ANGUILLA;
ISOLA DI ARUBA;
ISOLA DI GUADALUPA;

ISOLA DI MAN;
ISOLA DI MONTSERRAT;
ISOLA DI PITCAIRN;
ISOLE BERMUDE;
ISOLE CAYMAN;
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA;
ISOLE FAER OER;
ISOLE FALKLAND;
ISOLE NORMANNE;
ISOLE TURKS E CAICOS;
ISOLE VERGINI BRITANNICHE;
ISOLE WALLIS E FUTUNA;
LETTONIA;
LIECHTENSTEIN;
LITUANIA;
LUSSEMBURGO;
MALTA;
MAYOTTE;
MOLDOVA;
MONACO;
NORVEGIA;
PAESI BASSI;
POLINESIA FRANCESE;
POLONIA;
PORTOGALLO;
REGNO UNITO;
REPUBBLICA CECA;
ROMANIA;
SAINT PIERRE E MIQUELON;
SAN MARINO;
SANTA SEDE;
SANT'ELENA;
SERBIA E MONTENEGRO;
SLOVACCHIA;
SLOVENIA;
SPAGNA;
SVEZIA;
SVIZZERA;
TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI;
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO;
TURCHIA;
UCRAINA;

UNGHERIA.

AMERICA MERIDIONALE:

ARGENTINA;
BOLIVIA;
BRASILE;
CILE;
COLOMBIA;
ECUADOR;
GUYANA;
PARAGUAY;
PERU';
SURINAME;
TRINIDAD E TOBAGO;
URUGUAY;
VENEZUELA.

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE:

ANTIGUA E BARBUDA;
BAHAMAS;
BARBADOS;
BELIZE;
CANADA;
COSTARICA;
CUBA;
DOMINICA;
EL SALVADOR;
GIAMAICA;
GRENADA;
GUATEMALA;
HAITI;
HONDURAS;
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI;
ISOLE VERGINI AMERICANE;
MESSICO;
NICARAGUA;
PANAMA;
REPUBBLICA DOMINICANA;
SAINT KITTS E NEVIS;
SAINT LUCIA;

SAINT VINCENT E GRENADINE;
STATI UNITI D'AMERICA;
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO.

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE:

AFGHANISTAN;
ALGERIA;
ANGOLA;
ARABIA SAUDITA;
ATOLLO DI NIUE;
AUSTRALIA;
BAHREIN;
BANGLADESH;
BENIN;
BHUTAN;
BOTSWANA;
BRUNEI;
BURKINA FASO;
BURUNDI;
CAMBOGIA;
CAMERUN;
CAPO VERDE;
CIAD;
COMORE;
CONGO;
COSTA D'AVORIO;
EGITTO;
EMIRATI ARABI UNITI;
ERITREA;
ETIOPIA;
FIGI;
FILIPPINE;
GABON;
GAMBIA;
GERUSALEMME;
GHANA;
GIAPPONE;
GIBUTI;
GIORDANIA;
GUINEA;
GUINEA BISSAU;

GUINEA EQUATORIALE;
HONG KONG;
INDIA;
INDONESIA;
IRAN;
IRAQ;
ISOLE COOK;
ISOLE MARSHALL;
ISOLE SALOMONE;
ISRAELE;
KAZAKHSTAN;
KENYA;
KIRGHIZISTAN;
KIRIBATI;
KUWAIT;
LAOS;
LESOTHO;
LIBANO;
LIBERIA;
LIBIA;
MACAO;
MADAGASCAR;
MALAWI;
MALAYSIA;
MALDIVE;
MALI;
MAROCCO;
MAURITANIA;
MAURITIUS;
MONGOLIA;
MOZAMBICO;
MYANMAR;
NAMIBIA;
NAURU;
NEPAL;
NIGER;
NIGERIA;
NUOVA ZELANDA;
OMAN;
PAKISTAN;
PALAU;
PAPUA NUOVA GUINEA;

QATAR;
REPUBBLICA CENTRAFRICANA;
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO;
REPUBBLICA DI COREA;
REPUBBLICA POPOLARE CINESE;
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA;
RUANDA;
SAMOA;
SAO TOME' E PRINCIPE;
SENEGAL;
SEYCHELLES;
SIERRA LEONE;
SINGAPORE;
SIRIA;
SOMALIA;
SRI LANKA;
STATI FEDERATI DI MICRONESIA;
SUD AFRICA;
SUDAN;
SWAZILAND;
TAGIKISTAN;
TAIWAN;
TANZANIA;
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE;
THAILANDIA;
TIMOR ORIENTALE;
TOGO;
TONGA;
TUNISIA;
TURKMENISTAN;
TUVALU;
UGANDA;
UZBEKISTAN;
VANUATU;
VIETNAM;
YEMEN;
ZAMBIA;
ZIMBABWE.

Ministro degli affari esteri

ROMA, 24 FEBBRAIO 2006

308/74787

Signor Presidente del Consiglio,
Signor Ministro dell'Interno,

ad integrazione di quanto comunicato con la lettera n. 308\508676 del 27\12\2005, informo che anche con gli Stati di Barbados e Grenada sono state concluse le intese in forma semplificata previste dall'art. 19 della legge 459\2001.

Si allega l'intera lista aggiornata dei Paesi con cui sono state raggiunte le intese (all. 1), dei Paesi con cui non e' stato a tutt'oggi possibile concluderle (all.2) e dei Paesi (all.3) in cui, pur essendo stata conclusa l'intesa, la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente l'esercizio dei diritti di voto (attualmente il solo Togo).

Mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

On.le Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA

On. Giuseppe Pisanu
Ministro dell'Interno
Palazzo del Viminale
ROMA

ALLEGATO 1

Stati con i quali l'intesa in forma semplificata richiesta dall'art.19, comma 1, della L.459/2001 è stata raggiunta:

Stato Accreditamento	Sede Rappresentanza Diplomatica
1. Afghanistan	- Kabul
2. Albania	- Tirana
3. Algeria	- Algeri
4. Andorra	- Madrid
5. Angola	- Luanda
6. Antigua e Barbuda	- Santo Domingo
7. Arabia Saudita	- Riad
8. Argentina	- Buenos Aires
9. Armenia	- Jerevan
10. Australia	- Canberra
11. Austria	- Vienna
12. Azerbaigian	- Baku
13. Bahamas	- Washington
14. Bahrein	- Manama
15. Barbados	- Caracas
16. Belgio	- Bruxelles
17. Belize	- San Josè de Costarica
18. Benin	- Abuja
19. Bolivia	- La Paz
20. Bosnia-Erzegovina	- Sarajevo
21. Brasile	- Brasilia
22. Bulgaria	- Sofia
23. Burundi	- Kampala
24. Cambogia	- Bangkok
25. Camerun	- Yaoundè
26. Canada	- Ottawa
27. Capo Verde	- Dakar
28. Ciad	- Yaoundè
29. Cile	- Santiago
30. Cipro	- Nicosia
31. Colombia	- Bogota'
32. Costarica	- San Josè de Costarica

33. Croazia	- Zagabria
34. Danimarca	- Copenaghen
35. Ecuador	- Quito
36. Egitto	- Il Cairo
37. El Salvador	- San Salvador
38. Emirati Arabi Uniti	- Abu Dhabi
39. Eritrea	- Asmara
40. Etiopia	- Addis Abeba
41. Estonia	- Tallin
42. Ex Rep. Jug. di Macedonia	- Skopje
43. Federazione Russa	- Mosca
44. Filippine	- Manila
45. Finlandia	- Helsinki
46. Francia	- Parigi
47. Georgia	- Tblisi
48. Germania	- Berlino
49. Ghana	- Accra
50. Giappone	- Tokyo
51. Giordania	- Amman
52. Grecia	- Atene
53. Grenada	-Caracas
54. Guatemala	- Guatemala
55. Guinea	- Dakar
56. Guinea Bissau	- Dakar
57. Haiti	- Santo Domingo
58. Honduras	- Tegucigalpa
59. India	- New Delhi
60. Iran	- Teheran
61. Irlanda	- Dublino
62. Islanda	- Oslo
63. Israele	- Tel Aviv
64. Kenya	- Nairobi
65. Laos	- Bangkok
66. Lettonia	- Riga
67. Libano	- Beirut
68. Liechtenstein	- Berna
69. Lituania	- Vilnius
70. Lussemburgo	- Lussemburgo
71. Malaysia	- Kuala Lumpur
72. Mali	- Dakar
73. Malta	- La Valletta
74. Marocco	- Rabat

75. Mauritius	- Pretoria
76. Messico	- Città del Messico
77. Monaco	- Monaco
78. Mongolia	- Pechino
79. Mozambico	- Maputo
80. Namibia	- Windhoek
81. Nicaragua	- Managua
82. Nigeria	- Abuja
83. Norvegia	- Oslo
84. Nuova Zelanda	- Wellington
85. Oman	- Mascate
86. Paesi Bassi	- L'Aja
87. Pakistan	- Islamabad
88. Palau	- Manila
89. Panama	- Panama
90. Paraguay	- Assunzione
91. Perù	- Lima
92. Polonia	- Varsavia
93. Portogallo	- Lisbona
94. Qatar	- Doha
95. Regno Unito	- Londra
96. Repubblica Ceca	- Praga
97. Repubblica di Corea	- Seoul
98. Repubblica Democratica del Congo	- Kinshasa
99. Repubblica Dominicana	- Santo Domingo
100. Repubblica Pop. Cinese	- Pechino
101. Repubblica Pop. Dem. di Corea	- Pechino
102. Slovacchia	- Bratislava
103. Romania	- Bucarest
104. Ruanda	- Kampala
105. San Marino	- San Marino
106. Santa Sede	- Santa Sede
107. Sao Tomè e Principe	- Luanda
108. Senegal	- Dakar
109. Serbia e Montenegro	- Belgrado
110. Seychelles	- Nairobi
111. Singapore	- Singapore
112. Siria	- Damasco
113. Slovenia	- Lubiana
114. Spagna	- Madrid
115. Sri Lanka	- Colombo
116. Stati Uniti d'America	- Washington

117. Sud Africa	- Pretoria
118. Sudan	- Khartoum
119. Svezia	- Stoccolma
120. Svizzera	- Berna
121. Swaziland	- Maputo
122. Thailandia	- Bangkok
123. Tunisia	- Tunisi
124. Turchia	- Ankara
125. Ucraina	- Kiev
126. Uganda	- Kampala
127. Ungheria	- Budapest
128. Uruguay	- Montevideo
129. Venezuela	- Caracas
130. Vietnam	- Hanoi
131. Zambia	- Lusaka

ALLEGATO 2

Stati con i quali l'intesa in forma semplificata richiesta dall'art.19, comma 1, della L.459/2001 non è stata conclusa:

Stato Accreditamento	Sede Rappresentanza Diplomatica
1. Bangladesh	- Dhaka
2. Bielorussia	- Minsk
3. Botswana	- Lusaka
4. Brunei	- Singapore
5. Burkina Faso	- Abidjan
6. Comore	- Dar- es- Salaam
7. Congo	- Brazzaville
8. Costa d'Avorio	- Abidjan
9. Cuba	- L'Avana
10. Dominica	- Caracas
11. Figi	- Canberra
12. Gabon	- Libreville
13. Gambia	- Dakar
14. Giamaica	- Santo Domingo
15. Gibuti	- Sana'a
16. Guinea Equatoriale	- Yaoundè
17. Guyana	- Caracas
18. Indonesia	- Jakarta
19. Iraq	- Baghdad
20. Isole Cook	- Wellington
21. Isole Marshall	-Wellington
22. Isole Salomone	- Canberra
23. Kazakhstan	- Astana
24. Kirghizistan	- Astana
25. Kiribati	- Wellington
26. Kuwait	- Al Kuwait
27. Lesotho	- Pretoria
28. Liberia	- Abidjan
29. Libia	- Tripoli
30. Madagascar	- Pretoria
31. Malawi	- Lusaka
32. Maldive	- Colombo
33. Mauritania	- Dakar

34. Moldova	- Bucarest
35. Myanmar	- Yangoon
36. Nauru	- Canberra
37. Nepal	- New Delhi
38. Niger	- Abidjan
39. Papua Nuova Guinea	- Canberra
40. Repubblica Centrafricana	- Yaounde'
41. Samoa	- Wellington
42. Sierra Leone	- Abidjan
43. Somalia	- Nairobi
44. Stati Fed. di Micronesia	- Canberra
45. St. Kitts e Nevis	- Santo Domingo
46. St. Lucia	- Caracas
47. St. Vincent	- Caracas
48. Suriname	- Caracas
49. Tagikistan	- Tashkent
50. Tanzania	- Dar-es-Salaam
51. Timor Orientale	- Jakarta
52. Tonga	- Wellington
53. Trinidad e Tobago	- Caracas
54. Turkmenistan	- Mosca
55. Tuvalu	- Wellington
56. Uzbekistan	- Tashkent
57. Vanuatu	- Canberra
58. Yemen	- Sana'a
59. Zimbabwe	- Harare

ALLEGATO 3

Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.19, comma 1, della L.459/2001:

Stato Accreditamento	Sede Rappresentanza Diplomatica
1. Togo	- Accra

DISPOSIZIONI SULL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Incompatibilità parlamentari

Art. 1

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (2).

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

(2) Recava norme sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento. Si veda, ora, l'art. 3 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 1-bis

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (3).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 2

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

Art. 3

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

Art. 4

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

Art. 5

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 6

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 7

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 8

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 9

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁾
***Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati***

(...)

Capo II
Eleggibilità

Art. 6

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

Non sono eleggibili:

[a)¹⁹ ...]

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

¹⁹ Sono riportate in **neretto** le modifiche apportate al Testo unico dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*.

¹⁹ Si omette la lettera a) ("i deputati regionali o consiglieri regionali"), della quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sent. 344/1993).

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, **che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni**, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana²⁰.

Art. 8

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - , anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della

²⁰ L'art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto-legge, che nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006). Una disposizione analoga era già contenuta nell'art. 3 della legge 270/2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nei sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (avvenuta il 31 dicembre 2005).).

candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

(...)

Art. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, **elementi e diciture, o solo alcuni di essi**, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento **anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica**.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 14-bis

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4 Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 17

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 18²¹

[...]

Art. 18-bis

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. **In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53²². La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.**

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di

²¹ L'articolo 18 è stato abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

²² L'art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto-legge, che anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è ridotto alla metà.

presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Art. 19

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. **A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

Art. 20

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Art. 21

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi **e dichiara non valide le liste**

contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

[7...]²³

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Art. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

²³ Il numero 7) del primo comma dell'art. 22 è stato abrogato dall'art. 6, comma 7, lett. g), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

[1...]²⁴

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati **di lista**, il numero d'ordine da **assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;**

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste **ammesse**, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di **esse** ai sindaci dei comuni **della circoscrizione** per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da

²⁴ Il numero 1) del primo comma dell'art. 24 è stato abrogato dall'art. 6, comma 9, lett. a), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

[...]²⁵

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(...)

²⁵ Il secondo comma dell'art. 25 è stato abrogato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
***Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali***

TITOLO I
Dell'elettorato attivo

Art. 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 2

1. Non sono elettori:

a) [coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento]⁽¹⁾;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

(Omissis)

(1) La lettera a) è stata abrogata dall'art. 52 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

TITOLO II

Delle liste elettorali

Art. 4

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della L. 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.

(...)

Art. 11

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

(...)

Art. 20

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18 (1), può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

(1) L'art. 18, primo comma, del D.P.R. 223/1967 stabilisce che i ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale devono essere presentati entro il 20 aprile e il 20 ottobre di ciascun anno.

(...)

Art. 29

La Commissione elettorale mandamentale:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32.

(...)

Art. 32

Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana;

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la

avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18 anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30 giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni (2).

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici (2).

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito (2).

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

(2) L'originario comma quinto è stato sostituito dagli attuali commi quinto, sesto e settimo dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(...)

DISPOSIZIONI SUI REFERENDUM

Legge 25 maggio 1970, n. 352
***Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo***

Titolo I
Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Art. 1

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art. 3

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua

approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

Art. 5

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 6

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori (1).

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la

propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

(1) Comma modificato dall'art. 23 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 8

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero (2).

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio (2).

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta (2).

(2) Comma così modificato dall'art. 23 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 9

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Art. 11

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

Art. 12

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

Art. 13

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

Art. 14

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiarare l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . .;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 15

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50 e il 70 giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal

Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».

Art. 17

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18

[...] *Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.*

Art. 19

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 20

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

Art. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del

procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 23

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

Art. 26

Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo II

Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione

Art. 27

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 28

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Art. 29

Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

Art. 30

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 31

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

Art. 33

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 34

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365 giorno successivo alla data della elezione.

Art. 35

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 37

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 38

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 39

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (3).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 1978, n. 68 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare ne' i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente ne' i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(...)

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 50

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (4).

(4) Articolo così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 51

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le

firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum (5).

(6) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 52

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (6).

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (6).

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (6).

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

(6) Gli originari commi primo e secondo sono stati sostituiti dagli attuali commi primo, secondo e terzo dall'art. 3 della L. 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 53

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

**DISPOSIZIONI SULLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL
PARLAMENTO EUROPEO**

Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(...)

TITOLO VI
Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei
Paesi membri della Comunità europea

Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

(...)

Art. 27

Gli elettori di cui all'articolo precedente (1) votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

(1) L'art. 26 della L. n. 18/1979 è stato abrogato dall'art. 8 del D.L. n. 408/1994. Il contenuto dell'art. 26 è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 3 del D.L. n. 408. Pertanto, il riferimento "all'articolo precedente" è da intendersi rivolto all'art. 3 del D.L. citato e, più specificamente, agli elettori italiani residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, a quelli comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione e ai familiari con questi ultimi conviventi.

(...)

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 (2) e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

(2) Si veda la nota precedente.

(...)

D.L. 24 giugno 1994, n. 408 (conv. L. 3 agosto 1994, n. 483)

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

(...)

Art. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire

tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

Art. 5

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 6

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8). Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

(...)

DISPOSIZIONI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (2).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente

all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (3).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
- da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (3/a).

(3) Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 1-quater del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito dalla L. 13 luglio 1999, n. 225.

Art. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (4).

(4) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 4

La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (5).

(5) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (5).

(5) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato,

altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (6).

È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale (6/a).

(6) Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(6/a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 482, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (7).

(7) Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (8). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale (9).

(8) Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa e dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 482, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10).

(10) Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

Legge 2 maggio 1974, n. 195
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

(...)

Art. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

(...)

Legge 24 aprile 1975, n. 130

***Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali
e comunali***

(...)

Titolo I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(...)

Art. 7

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).

(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 17, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(...)

Art. 9

Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

(...)

Legge 18 novembre 1981, n. 659
Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

(...)

Art. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (5).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (5/a).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[...] (5/b).

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1982, n. 22.

(5/a) Comma modificato dall'art. 7 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 e successivamente dal comma 1 dell'art. 39 quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(5/b) I commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono stati abrogati dall'articolo 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(...)

Legge 5 luglio 1982, n. 441

***Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari
di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti***

(...)

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

(...)

Legge 10 dicembre 1993, n. 515
***Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica***

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale] (1/a).

3. [Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati

per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale] (1/b).

4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo] (1/c).

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (2).

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (2/a).

(1/a) Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(1/b) Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(1/c) Comma abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(2) Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 febbraio 2000, n. 28. L'art. 3 della L. 6 novembre 2003, n. 313 ha stabilito che, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione (16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'art. 11-quater della L. 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della L. 515 cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

(2/a) Comma aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale] (2/b).

(2/b) Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale

[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche] (3/a).

(3/a) Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6

Divieto di sondaggi

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati] (3/b).

(3/b) Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (3/c).

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (3/d).

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire] (3/f).

5. (4).

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti

ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (5/a).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (5/b).

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

(3/c) Comma così sostituito dall'art. 3-ter del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv., con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(3/d) Comma così sostituito dall'art. 3-ter del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv., con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(3/f) L'ultimo periodo del comma 4, riportato tra parentesi quadre, è stato soppresso dall'art. 3-ter del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv., con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(4) Modifica il terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659.

(5/a) Comma da ultimo modificato dall'art. 3-ter del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv., con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(5/b) Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 8

Obblighi di comunicazione

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti] (5/c).

(5/c) Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 9

Contributo per le spese elettorali

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (6).

(6) Comma così modificato prima dall'art. 2 della L. 3 giugno 1999, n. 157 e poi dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.

Art. 9-bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (6/b).

(6/b) Aggiunto dall'art. 1 della L. 27 luglio 1995, n. 309. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (6/c).

(6/c) Comma prima modificato dall'art. 1 della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv., con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Art. 11

Tipologia delle spese elettorali

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il

Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (7/cost).

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge (7).

(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(7) Vedi, anche, l'art. 8 de D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni] (7/a).

(7/a) Comma abrogato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 15

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (7/b).

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente (7/c).

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (7/d). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (7/e) (6/cost).

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (7/f) (7/cost).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (7/g).

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati (7/h).

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (8/a).

18. (9).

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (10). La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente (10/a).

(7/b) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

(7/c) Comma così modificato dal comma 483 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

(7/d) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1 del D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, conv., dalla L. 24 febbraio 1994, n. 127.

(7/e) Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

(7/f) Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(7/g) Comma così modificato dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(7/h) L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della L. 515 è stato soppresso dall'art. 3-ter del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(8/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(9) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

(10) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 23 dicembre 1996, n. 650.

(10/a) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (10/b) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla

somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

(10/b) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (11).

(11) Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo sono state soppresse dall'art. 41, co. 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Successivamente, l'art. 4, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353 (conv. L. 27 febbraio 2004, n. 46) ha espressamente abrogato l'art. 41, co. 1, della L. n. 448 del 1998.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici,

per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (12).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

12) Comma così modificato dall'art. 7 della L. 8 aprile 2004, n. 90.

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (13).

(13) Comma aggiunto dall'art. 1-ter del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, conv. con modificazioni, dalla L. 13 luglio 1999, n. 225.

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (13/a) e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

(13/a) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 20-bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (15).

(15) Aggiunto dall'art. 1 della L. 15 luglio 1994, n. 448.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum (1/cost).

(3) L'intitolazione "Capo I" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

In merito all'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dal citato articolo 1 della legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (4) (1/cost).

(4) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati "messaggi" (5).

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono

computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (6).

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e] l'indicazione del soggetto committente (7).

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (8).

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (9) (1/cost).

(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(6) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(8) Periodo soppresso dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(9) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per

l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (11).

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (12).

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (13).

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale (1/cost).

(11) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, , con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(12) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(13) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" (1/cost).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è

comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

(13/a) Si riporta il comma 2 dell'art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67:

“2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 (17), per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi”.

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 (1/cost).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (14):

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (15);

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con

prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

(14) Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(15) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (15/b).

(15/b) In merito all'efficacia delle disposizioni del presente articolo e di tutto il Capo I, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dall'articolo 1 della legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali (16)

Art. 11-bis

Àmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(16) Il Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (19).

(19) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater (22), cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

(22) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Capo III
Disposizioni finali (23)

Art. 12
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(23) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 13
Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

***Provvedimento del 1° febbraio 2006, Disposizioni in materia di
comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni per
il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006***

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2006, n. 33.

**LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Premesso che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

Àmbito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9 e 12 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all'art. 10 e le conferenze-dibattito di cui all'art. 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale nè che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);

b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 5 e 9, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'art. 9;

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 5

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento;

2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 14 del presente provvedimento.

3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), secondo i principi stabiliti all'art. 3, comma 5, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

6. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento.

Art. 6

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità,

dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.

4. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo.

Art. 7

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 8

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto,

ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 3.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati aventi diritto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

5. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.

6. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.

7. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

12. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

13. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla Direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 14.

Art. 10

Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 4.

3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza - stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della

RAI. La Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa l'elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze - stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali

1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 6, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 9 e alle conferenze-stampa di cui all'art. 10, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).

2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione e comunicati dal suo capo. In ogni caso, la prima e l'ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, un esponente per ciascuna coalizione.

4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'art. 10 e

comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista.

5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della RAI, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.

6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.

Art. 12

Trasmissioni per la circoscrizione estero

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione tribune e Servizi parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il

Senato della Repubblica previste per il 9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti dall'art. 6.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari, realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 10 e 11, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su RAIUNO e su Rai International.

Art. 13

Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 14

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 15

Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Deliberazione 3 febbraio 2006 ¹

***Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10
aprile 2006
(Deliberazione n. 29/06/CSP)***

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2006, n. 33.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006 ed in particolare nella sua prosecuzione del 3 febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Rilevato che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006 e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui al precedente punto I, lettera a);

b) le liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

Radiodiffusione sonora e televisiva

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 3

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme

previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per l'ottanta per cento e in modo paritario tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), e per il restante venti per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a). Il tempo relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra metà tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una coalizione sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre

competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

Art. 4

Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali

1. Le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 9, in aggiunta ai programmi di cui al precedente art. 3, una serie di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a).

2. Per tutto quanto attiene alla struttura, all'organizzazione, alle modalità di svolgimento e al numero e ai soggetti partecipanti si rinvia alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

3. Un giornalista scelto dall'emittente televisiva modera la conferenza-dibattito con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui al precedente comma 2.

4. Le emittenti televisive nazionali private possono, altresì, richiedere alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di trasmettere in contemporanea le conferenze-dibattito diffuse in diretta dalla Rai, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

Art. 5

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 6

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 5, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 6, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso

disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 8

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 9

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, e di assicurare all'elettorato la più ampia

informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera;

d) le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui alla precedente lettera c) e all'art. 4.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardano vicende o fatti personali di personaggi politici.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi

politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.

Art. 10

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili.

Art. 11

Programmi diffusi all'estero

1. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.

3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 12
Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 13

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 14

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel

comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 15

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2006.

Art. 16

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 17

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 18

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del

Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 19

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 20

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 21

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 22

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai

quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

TITOLO III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 23

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 24

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 25

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni

indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.

TITOLO IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 26

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni.

Art. 27

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 14, 15 e 16, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 28

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle

stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n.

28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 29

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

ALLEGATI

D.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32¹

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

D.P.R. 11 febbraio 2006, n. 33¹

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 9 aprile e di lunedì 10 aprile 2006.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 28 aprile 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

**BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri***

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

D.P.R. 11 febbraio 2006

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale e' stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e visto inoltre l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale e' indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

Tabella A

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		Popolazione 2001	Quoziente intero: 92.226		Seggi spettanti
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.165.619	23	44.421(*)	24
II	Piemonte 2	2.049.058	22	20.086	22
III	Lombardia 1	3.738.685	40	18.170	40
IV	Lombardia 2	3.707.210	42	46.698(*)	43
V	Lombardia 3	1.405.154	15	21.764	15
VI	Trentino-Alto Adige	940.016	10	17.756	10
VII	Veneto 1	2.713.294	29	38.740	29
VIII	Veneto 2	1.814.400	19	62.106(*)	20
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	12	77.052(*)	13
X	Liguria	1.571.783	17	3.941	17
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	17.628	43
XII	Toscana	3.497.806	37	85.444(*)	38
XIII	Umbria	825.826	8	88.818(*)	9
XIV	Marche	1.470.581	15	87.191(*)	16
XV	Lazio 1	3.700.424	40	11.384	40
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	28.599	15
XVII	Abruzzo	1.262.392	13	63.454(*)	14
XVIII	Molise	320.601	3	43.923	3
XIX	Campania 1	3.059.196	33	15.738	33
XX	Campania 2	2.642.735	28	60.407(*)	29
XXI	Puglia	4.020.707	43	54.989(*)	44
XXII	Basilicata	597.768	6	44.412	6
XXIII	Calabria	2.011.466	21	74.720(*)	22
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	25	77.482(*)	26
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	3.531	28
XXVI	Sardegna	1.631.880	17	64.038(*)	18
XXVII	Valle d'Aosta	119.548	1	27.322	1
TOTALE		56.995.744	605		618

N.B. – Il quoziente intero (92.226), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

Tabella B

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI
SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 440.101		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	4	278.745(*)	6
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1	2	5.471	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1	0	403.597(*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1	0	192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	6		12

N.B. – Il quoziente intero (440.101), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

D.P.R. 11 febbraio 2006¹

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale e' stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione e' assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

Tabella A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER
L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	POPOLAZIONE 2001	SEGGI ASSEGNATI Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione	QUOZIENTE INTERO: 190.677		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.214.677		22	19.783	22
Valle d'Aosta	119.548	1			1
Lombardia	9.032.554		47	70.735	47
Trentino-Alto Adige	940.016	7	10		7
Veneto	4.527.694		23	142.123(*)	24
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	7			7
Liguria	1.571.783		8	46.367	8
Emilia-Romagna	3.983.346		20	169.806(*)	21
Toscana	3.497.806		18	65.620	18
Umbria	825.826	7			7
Marche	1.470.581		7	135.842(*)	8
Lazio	5.112.413		26	154.811(*)	27
Abruzzo	1.262.392		6	118.330(*)	7
Molise	320.601	2			2
Campania	5.701.931		29	172.298(*)	30
Puglia	4.020.707		21	16.490	21
Basilicata	597.768	7			7
Calabria	2.011.466		10	104.696	10
Sicilia	4.968.991		26	11.389	26
Sardegna	1.631.880		8	106.464(*)	9
ITALIA	56.995.744	31	271		309

N.B. – Il quoziente intero (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI
SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 1.760.404		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	1	278.745	2
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1		885.673(*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1		403.597	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1		192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	1		6

N.B. – Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU